

Udine, 7 febbraio 2018

FSBA – incremento prestazioni per il 2019 e modifica dei requisiti di regolarità contributiva

In data 4 febbraio 2019 Confartigianato unitamente alle altre parti sociali ha sottoscritto l'Accordo Interconfederale per il miglioramento delle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA) al fine di sostenere imprese e lavoratori del comparto artigiano.

In particolare l'accordo prevede che, in via sperimentale, a partire **dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019** a parziale temporanea modifica degli art. 4 e 11 del Regolamento di FSBA:

- **l'ammontare dell'assegno ordinario, pari all'80% della retribuzione** che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'art. 30 del d.lgs 148/2015, tra le ore zero ed il limite dell'orario contrattuale, **verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall'Inps per i trattamenti di integrazione salariale** (pari per il 2019 ad euro **1193,75 lordi**);
- **l'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione** che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art. 31 del d.lgs 148/2015, **verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall'Inps per i trattamenti di integrazione salariale** (pari, per il 2019, ad euro **1193,75 lordi**);
- a parziale modifica di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di Fsba, **la regolarità contributiva** utile ai fini dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo **è fissata in 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione**. Restano fermi i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 12.

L'accordo ha carattere sperimentale, in quanto le parti si incontreranno entro il mese di luglio 2019 per monitorare l'andamento dei flussi finanziari e gli effetti dell'intesa.

L'Accordo di cui sopra si affianca a quello siglato in data 17/12/2018 il quale, si ricorda, ha previsto per l'anno 2019 l'aumento delle prestazioni, in via sperimentale, fino ad un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni) comprensive di eventuali periodi residui e fermo restando il meccanismo del biennio mobile (*per approfondimenti vedi circolare 116/mm/2018 dello scrivente ufficio*).

Pertanto per l'anno 2019 imprese e lavoratori potranno beneficiare dell'aumento tanto della **durata** quanto dell'**importo** delle prestazioni erogate da FSBA.

(Fonti: Accordo Interconfederale 4/02/2019)